



L'ASCOLTO DEL MINORE

RIFLESSIONI GIURIDICHE, PSICOLOGICHE E SOCIALI

TORINO, 3.11.2025




psyconsult

VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' DI DISCERNIMENTO E ASCOLTO DEL MINORE

Dott. Giovanni Lopez

Psicologo clinico e forense, psicoterapeuta



L'ASCOLTO DEL MINORE: CONTESTO NORMATIVO



LA RIFORMA CARTABIA E IL NUOVO MODELLO PROCESSUALE

- D.Lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia) entrata in vigore dal 2023
- Istituisce un modello unitario di processo per persone, minorenni e famiglie
- Riforma sistematica delle norme sulla partecipazione del minore nei procedimenti civili



L'ASCOLTO DEL MINORE: DIRITTO E DOVERE DEL GIUDICE

- L'ascolto assume una funzione centrale e qualificante
- Costituisce un obbligo per il giudice nei procedimenti che riguardano: Affidamento, Responsabilità Genitoriale, Residenza dei figli
- Il minore è considerato soggetto attivo e titolare di diritto alla partecipazione, in linea con l'Art. 12 della Convenzione ONU.



LA DISCIPLINA DELL'ASCOLTO (ART. 473-BIS.4 C.P.C.)

- Il giudice deve provvedere all'ascolto prima di assumere provvedimenti che riguardano i minorenni
- Capacità di Discernimento: Condizione esplicita per l'ascolto del minore che ha compiuto i 12 anni oppure di età inferiore se capace di discernimento
- Le opinioni devono essere tenute in considerazione in base a età e grado di maturità



LA CAPACITÀ DI DISCERNIMENTO

- Valutazione qualitativa della maturità, in cui l'età non è un criterio assoluto
- Intesa come capacità di comprendere la situazione e le implicazioni e di esprimere autonomamente conseguenti desideri e opinioni



LA QUESTIONE DEL RIFIUTO GENITORIALE (ART. 473-BIS.6 C.P.C.)

Se il minore rifiuta di incontrare un genitore (o entrambi), il giudice:

- Procede all'ascolto senza ritardo
- Assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto
- Può disporre l'abbreviazione dei termini processuali

Stesso iter se un genitore ostacola il diritto alla genitorialità

Le informazioni rese dal minore possono essere corroborate da accertamenti dei servizi socio-sanitari o consulenti tecnici (CTU)



L'ascolto è uno strumento clinico e giuridico, non un fine in sé, che ha l'obiettivo di dare spazio, senso e protezione alla soggettività del minore.



INTRODUZIONE AL RIFIUTO GENITORIALE



IL RIFIUTO DI UN GENITORE: COMPLESSITÀ PSICO-FORENSE

- Contesto: Separazioni altamente conflittuali
- Fenomeno: Minore esprime ostilità/evitamento verso un genitore, preferenza assoluta ed esclusiva verso l'altro
- Impatto: Grave compromissione dei legami affettivi e relazionali
- Necessità: Distinguere accuratamente le forme di rifiuto motivato ed immotivato per evitare interventi pregiudizievoli



CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

1. Parental Estrangement (Estraneazione): Rifiuto legato a esperienze negative reali con il genitore rifiutato (es. violenza, negligenza)
2. Parental Alienation (Alienazione): Rifiuto immotivato o sproporzionato, ritenuto indotto attivamente o passivamente dall'altro genitore
3. Hybrid Alienation (Ibrida): Intreccio di fattori di rischio e influenze da entrambe le parti genitoriali



PARENTAL ESTRANGEMENT: RIFIUTO ADATTIVO

- Causa: Esperienze negative dirette (fisiche, psicologiche, violenza, trascuratezza)
- Funzione: Reazione adattiva e protettiva a un ambiente percepito come pericoloso (Warshak, 2015)
- Elemento Clinico Chiave: Coerenza narrativa e comportamentale del minore (racconto strutturato, congruente con fatti esterni)
- Compito Forense: Verificare evidenze concrete e documentabili (ascolto del minore, indagini sociali, documentazione clinica)



PARENTAL ALIENATION: LA CAMPAGNA DENIGRATORIA

- Causa: Rifiuto senza giustificazioni oggettive, per effetto di una campagna denigratoria dell'altro genitore (Baker, Lorandos)
- Caratteristiche cliniche tipiche: rifiuto irrazionale/sproporzionato, assenza di ambivalenza ("genitore rifiutato completamente cattivo"), uso di linguaggio adulto ("sceneggiature"), negazione di influenza ("fenomeno del pensatore indipendente")
- Conseguenze psicopatologiche (se non trattata): gravi distorsioni identitarie, ansia relazionale, depressione, maggiore vulnerabilità alle dipendenze, deterioramento competenze affettive in età adulta (Baker e Verrocchio)



SITUAZIONI IBRIDE E RIFIUTO DI COMODO

- Situazioni ibride: Comportamenti problematici del genitore rifiutato (es. frustrazione), ma non sufficienti a giustificare il rifiuto. Il genitore favorito lo rinforza passivamente
- Comportamento del minore: Ambivalenza (alterna rifiuto e desiderio di contatto)
- Rifiuto di comodo (ibrido è articolare): Preferenza per il genitore più accondiscendente/meno normativo (che non esige regole/orari)
- Attenzione forense: Valutazione sistemica che distingue le motivazioni e le dinamiche relazionali



DISTINZIONE DALL'ANSIA DA SEPARAZIONE

- Ansia da separazione (fisiologica): Paura normale e transitoria del distacco dalla figura di attaccamento primaria (Bowlby)
- Disturbo d'Ansia da Separazione (DAS - DSM-5): Paura eccessiva e persistente di separarsi da figure significative
- Differenza critica: Nel DAS, la paura è angoscia generalizzata di distacco, non legata alla qualità della relazione con un singolo genitore
- Valutazione: Fondamentale considerare l'età del minore, nell'infanzia, il "rifiuto" può essere ansia anticipatoria che richiede contenimento e gradualità



Si pone il rischio di una mancata comprensione specifica delle dinamiche sottostanti il rifiuto che può portare a errori giudiziari irreversibili (Warshak, 2015): privare il minore del diritto a un rapporto significativo con entrambi i genitori o, al contrario, costringerlo a relazioni non tutelanti.



DEFINIZIONE DELLA CAPACITÀ DI DISCERNIMENTO NEL RIFIUTO



CAPACITÀ DI DISCERNIMENTO: DEFINIZIONE E FUNZIONE

- **Definizione (giuridico/psicologica):** Abilità del minore di **comprendere, valutare e esprimere consapevolmente opinioni** sulle situazioni giudiziarie che lo riguardano
- **Non vincolato all'età:** Dipende da una **valutazione qualitativa** dell'equilibrio emotivo e cognitivo
- **Funzione specifica nel rifiuto** (Art. 473-bis.6 c.p.c.): Capacità di **comprendere la situazione familiare** e le implicazioni, **articolare autonomamente** desideri e opinioni, distinguere il **mondo interno** dalle **suggerzioni esterne** (conflitto)



DISCERNIMENTO COMPROMESSO: IL CASO DELL'ALIENAZIONE

- **Contesto:** Situazioni di rifiuto immotivato e indotto
- **Dinamiche compromissive:** influenza di una campagna denigratoria sistematica, ripetizione di argomentazioni futili/stereotipate, assenza di ambivalenza (genitori visti come totalmente buoni/cattivi), rivendicazione del pensiero indipendente (nonostante l'evidente influenza)
- **Conclusione:** La volontà del minore non è considerata genuina né rappresentativa del suo vero interesse
- **Strumento di accertamento:** Consulenza Tecnica (CTU)



L'ASCOLTO NEL CONTESTO MANIPOLATIVO (CASS. N. 2947/2025)

- **Principio:** Il pensiero del minore, anche se maturo, non può essere l'unico elemento decisionale se sono accertati comportamenti manipolativi di un genitore
- **Valutazione complessa:** La volontà potenzialmente influenzata deve essere controbilanciata
- **Elementi cruciali:** Comportamenti concreti e accertati del genitore manipolatore. Diritto del figlio a una bigenitorialità attiva (presenza stabile di entrambi)
- **Ruolo di CTU e indagine sociale:** Identificare la compromissione del discernimento e gli assetti relazionali



TRE DIMENSIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI DISCERNIMENTO

La capacità di discernimento richiede una definizione tecnica accertabile sul piano psico-forense basata su almeno tre dimensioni

- 1. Funzioni cognitive del minore:** Es. percezione, memoria, ragionamento, funzioni esecutive), solitamente presenti in preadolescenti (12 anni) e spesso da 8-10 anni
- 2. Complessità semantica dell'oggetto di discernimento:** Capacità di distreggiarsi tra le dinamiche relazionali e il conflitto separativo
- 3. Pressioni condizionanti:** Valutazione dell'eventuale presenza e forza di influenze esterne sul minore e della sua permeabilità ad esse



La capacità di discernimento è un costrutto dinamico
e non vincolato all'età. In contesti manipolativi, la
CTU è dirimente per motivare l'eventuale superfluità
dell'ascolto giudiziale.



L'ASCOLTO GIUDIZIALE



OBIETTIVI DELL'ASCOLTO E VERIFICA DEL RIFIUTO

- **Contesto:** Ascolto del minore che rifiuta un genitore in caso di sospetta alienazione
- **Obiettivo:** Verificare se il minore è capace di esprimere libere opinioni e se queste corrispondono al suo migliore interesse
- **Valutazione:** Aspetti cognitivi, affettivo-relazionali e ambientali che incidono sul discernimento
- **Verifica del rifiuto:** Verificare la presenza di rifiuto e valutarne la natura (estraneante, alienante, ibrida)



IL SUPPORTO DEGLI ESPERTI: QUESTIONI APERTE

- **Previsione Normativa:** La norma prevede che il giudice possa ricorrere al supporto di esperti per l'ascolto
- **Ambiguità sul Ruolo:** Il ruolo dell'esperto non è definito dalla legge: Condurre l'ascolto con il giudice? Condurlo autonomamente? Limitarsi al soccorso psicologico?
- **Metodologia:** L'ascolto deve seguire protocolli standardizzati o può essere libero/destrutturato?
- **Valutazione:** La capacità di discernimento va valutata prima o all'esito dell'ascolto e da chi?



PARALLELO CON L'AMBITO PENALE

- **Analogia:** Molti aspetti del rito civile richiamano l'ascolto testimoniale di minori vittime di reato
- **Risposte Scientifiche:** La comunità scientifica ha redatto linee guida chiare (es. Carta di Noto, Linee Guida Nazionali della *Consensus Conference* 2010)
- **Buona Prassi Penale:** L'esperto intervista il minore (su direttive del giudice) con protocolli semistrutturati e non suggestivi
- **Distinzione dei Ruoli:** L'esperto dell'ascolto NON redige la relazione tecnica, che spetta al perito che valuta la capacità testimoniale PRIMA dell'audizione, nel rispetto del contraddittorio



PROPOSTE DI RIGORE METODOLOGICO

- **Valutazione Preventiva:** L'ascolto dovrebbe essere preceduto da una valutazione tecnica del discernimento
- **Indipendenza dell'Esperto:** L'esperto che valuta il discernimento dovrebbe essere distinto da quello che coadiuva il giudice durante l'ascolto, per garantire imparzialità
- **Protocolli Condivisi:** Adottare protocolli di ascolto condivisi e validati per tutelare spontaneità e autenticità, prevenendo suggestioni
- **Ruolo Attivo:** L'esperto potrebbe affiancare il giudice non solo come "supporto", ma essere attivamente coinvolto nella conduzione (su direttive del magistrato)



TRASPARENZA, MOTIVAZIONE E REGISTRAZIONE

- **Motivazione Trasparente:** Il giudice esplicita nel provvedimento le ragioni di affidabilità delle dichiarazioni del minore e come queste siano state valutate rispetto ai suoi migliori interessi
- **Obiettivo:** Ossequio al principio di trasparenza e al dovere di considerare il minore come soggetto di diritti
- **Registrazione (Art. 473-bis.5, co. 5 c.p.c.):** L'ascolto del minore deve essere audio e video registrato per assicurare la tracciabilità dell'audizione e la possibilità di una verifica successiva (rispetto delle garanzie processuali)



L'ascolto civilistico del minore intreccia dimensioni giuridiche, psicologiche e relazionali. Nei casi di sospetto rifiuto necessita di una analisi differenziata delle cause. La capacità di discernimento è un costrutto complesso, non riducibile a criteri anagrafici, ma afferente ad elementi cognitivi ed affettivo-relazionali passibili di condizionamento esterno. La prospettiva è quella di adottare i criteri metodologici e le linee guida simili a quelle consolidate in ambito penale.



**TUTTO CIO' NECESSITA DI FORMAZIONE SPECIFICA
SIA DEI MAGISTRATI CHE DEI TECNICI**





STUDIO PSYCONSULT

PSICOLOGIA CLINICA E GIURIDICA

PSICOTERAPIA

MEDIAZIONE FAMILIARE E PENALE

www.psyconsult.it

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Giovanni Lopez

Psicologo clinico e forense, specialista in psicoterapia

Catanzaro – via Benedetto Musolino 19/B

(+39) 3475320052

lopez@psyconsult.it



